

SINTESI INDICAZIONI OPERATIVE
«Nuove modalità di gestione dei
casi di positività all'infezione da
SARS-CoV-2 in ambito
scolastico»

art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

SCUOLA SECONDARIA I – II ° grado

ALUNNI (1 CASO DI POSITIVO)

1. Didattica IN PRES./RISPETTO NORME**
2. AUTOSORVEGLIANZA 5 GG **

PERS. SCOLASTICO(1CASO POSITIVO)

1. AUTOSORVEGLIANZA 5 GG **

** Obbligo FFP2 x 10gg /no pasti < 2 metri

ALUNNI (2° CASO POSITIVO)

Caso A :

1. NO VAX/CICLO VAX INCOMPLETO/2 DOSE < 14GG , GUARITI O 2° DOSE > 120GG
2. TQ10 + DAD

Caso B :

1. GUARITI O 2° DOSE < 120 gg o BOOSTER
2. Didattica IN PRES./RISPETTO NORME**

** Obbligo FFP2 x 10gg /no pasti < 2 metri

PERS. SCOLASTICO (2° CASO POSITIVO)

DL 30/12/2021 CONTATTI
ALTO RISCHIO - ALMENO 4H
nelle ultime 48h
dall'insorgenza del
caso(tampone+)

- NO VAX/CICLO VAX
INCOMPLETO/2 DOSE <
14GG (QUARANTENA 10 GG)
- 2° DOSE > 120 GG 5 GG
QUARANTENA (TQ5)
- 2° DOSE O GUARIGIONE <
120 GG O BOOSTER
(AUTOSORVEGLIANZA 5 GG
– OBBLIGO FFP2 X
10GG/TAMPONE SOLO SE
SINTOMI)

SCUOLA SECONDARIA I – II ° grado

ALUNNI (3° CASO DI POSITIVO)

- 1 ATTIVITA' DIDATTICA SOSPESA X 10 GG
RISPETTANDO I SEGUENTI CRITERI :
DL 30/12/2021 CONTATTI ALTO RISCHIO
- NO VAX/CICLO VAX INCOMPLETO/2 DOSE < 14GG
(QUARANTENA 10 GG)
 - 2° DOSE > 120 GG 5 GG QUARANTENA (TQ5)
 - 2° DOSE O GUARIGIONE < 120 GG O BOOSTER
(AUTOSORVEGLIANZA 5 GG – OBBLIGO FFP2 X
10GG/TAMPONE SOLO SE SINTOMI)

PERS. SCOLASTICO (3° CASO POSITIVO)

- DL 30/12/2021 CONTATTI ALTO RISCHIO - ALMENO 4H
nelle ultime 48h dall'insorgenza del caso (tampone+)
- NO VAX/CICLO VAX INCOMPLETO/2 DOSE < 14GG
(QUARANTENA 10 GG)
 - 2° DOSE > 120 GG 5 GG QUARANTENA (TQ5)
 - 2° DOSE O GUARIGIONE < 120 GG O BOOSTER
(AUTOSORVEGLIANZA 5 GG – OBBLIGO FFP2 X
10GG/TAMPONE SOLO SE SINTOMI)

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE IN AMBITO SCOLASTICO

IN CASO DI POSITIVITÀ

- **Gli alunni/insegnanti/operatori risultati positivi** potranno essere riammessi a Scuola o al Servizio solo con provvedimento di guarigione rilasciato dall'Asp a seguito di tampone antigenico negativo.
- **Gli alunni/insegnanti/operatori risultati positivi in possesso di Provvedimento di fine isolamento** saranno riammessi a scuola solo dopo aver eseguito tampone antigenico con esito **NEGATIVO**.

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE IN AMBITO SCOLASTICO

IN CASO DI CONTATTO STRETTO

- **Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi** sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5) saranno riammessi a scuola con referto negativo di tampone antigenico; coloro i quali non si atterranno all'intero programma di sorveglianza saranno posti in quarantena; (sarà cura del Referente Covid il DDP della mancata esecuzione dei tamponi) in alternativa all'esecuzione del tampone, gli interessati potranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali rientreranno con certificato medico MMG/PLS.
- Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi sottoposti a **regime di quarantena (T05 E T010)** potranno essere riammessi a scuola solo con referto negativo di tampone antigenico eseguito a fine quarantena; in alternativa all'esecuzione del tampone, gli interessati potranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali rientreranno con certificato medico MMG/PLS

ULTERIORI SPECIFICHE

- 1. L'iter di sorveglianza sanitaria inizia dal momento in cui si è avuta formale comunicazione del caso positivo da parte del referente scolastico covid-19/Dirigente scolastico.
- 2. Il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione in merito all'effettuazione del tampone.
- 3. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con *testing* devono effettuare quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 (14 giorni + certificato medico)
- 4. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 e i tamponi di fine quarantena continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (disporre provvedimenti di sanità pubblica ad es. quarantena qualora non venga effettuato il test).
- 5. Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)

- 6. Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
- 7. I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo.
- 8. Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...].

- 9. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO - Categorizzazione):
- - Tutti i soggetti non vaccinati, con ciclo vaccinale primario incompleto, con seconda dose da meno di 14 giorni, in caso di contatto stretto con il caso positivo, osserveranno il periodo di quarantena e ripeteranno il tampone a 10 giorni
- Tutti i soggetti con seconda dose o negativizzati da più di 120 giorni, in caso di contatto stretto con il caso positivo, osserveranno il periodo di quarantena e ripeteranno il tampone a 5 giorni
- - Tutti i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non osserveranno la quarantena ma rispetteranno il regime di auto sorveglianza.